



COMUNE DI OLIVETO CITRA
Provincia di Salerno

(approvato con delibera del C.C. n. 6 del 5 gennaio 2001 – approvato dal CO.RE.CO. di Salerno nella seduta del 16.01.2001 – verb. N. 4 dec. 15)

- **MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 56 DEL 28.09.2006**
- **MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 37 DEL 17.12.2009**

(le modifiche/ integrazioni in grassetto corsivo)



XXXX

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Competenze

Articolo 3 Responsabilita'

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 6 Denuncia dei decessi

Articolo 7 Denuncia decessi accidentali e delittuosi

Articolo 8 Denuncia della causa di morte

Articolo 9 Comunicazione decessi dovuti a reati

Articolo 10 Rinvenimento di cadavere o resti mortali

Articolo 11 Medico necroscopo

Articolo 12 Autorizzazione alla sepoltura

Articolo 13 Nati morti e prodotti abortivi

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 14 Periodo di osservazione

Articolo 15 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Articolo 16 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva – diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

Articolo 17 Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

CAPO IV - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 18 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO V - FERETRI

Articolo 19 Deposizione della salma nel feretro

Articolo 20 Verifica e chiusura feretri

Articolo 21 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 22 Fornitura gratuita di feretri

Articolo 23 Piastrina di riconoscimento

CAPO VI - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 24 Modalita' del trasporto e percorso

Articolo 25 Servizio di Trasporti Funebri

Articolo 26 Trasporti gratuiti e a pagamento

Articolo 27 Orario dei trasporti



- Articolo 28 Norme generali per i trasporti
- Articolo 29 Riti religiosi
- Articolo 30 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 31 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 32 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazioni
- Articolo 33 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 34 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 35 Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 36 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 37 Elenco cimiteri
- Articolo 38 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 39 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 40 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 41 Disposizioni generali
- Articolo 42 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III – CAMERA MORTUARIA

- Articolo 43 Camera mortuaria
- Articolo 44 Caratteristiche della camera mortuaria

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 45 Inumazione
- Articolo 46 Cippo
- Articolo 47 Tumulazione
- Articolo 48 Deposito provvisorio

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 49 Esumazioni ordinarie
- Articolo 50 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 51 Esumazione straordinaria
- Articolo 52 Estumulazioni
- Articolo 53 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 54 Raccolta delle ossa
- Articolo 55 Oggetti da recuperare
- Articolo 56 Disponibilita' dei materiali

CAPO V I - CREMAZIONE

- Articolo 57 Crematorio
- Articolo 58 Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 59 Urne cinerarie



CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 60 Orario
- Articolo 61 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 62 Divieti speciali
- Articolo 63 Riti funebri
- Articolo 64 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 65 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 66 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 67 Sepulture private
- Articolo 68 Durata delle concessioni
- Articolo 69 Modalita' di concessione
- Articolo 70 Uso delle sepolture private
- Articolo 71 Manutenzione
- Articolo 72 Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 73 Divisione, Subentri
- Articolo 74 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Articolo 75 Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 76 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 77 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 78 Revoca
- Articolo 79 Decadenza
- Articolo 80 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 81 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 82 Accesso al cimitero
- Articolo 83 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 84 Responsabilita'
- Articolo 85 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 86 Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 87 Orario di lavoro
- Articolo 88 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 89 Vigilanza
- Articolo 90 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri



CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 91 Funzioni - Licenza
Articolo 92 Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 93 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 94 Mappa
Articolo 95 Annotazioni in mappa
Articolo 96 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 97 Schedario dei defunti
Articolo 98 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 99 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo 100 Cautele
Articolo 101 Atti previsti dal presente regolamento.
Articolo 102 Concessioni pregresse
Articolo 103 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
Articolo 104 Entrata in vigore

ALLEGATO A - Tariffe servizi cimiteriali

ALLEGATO B - Diritti trasporto



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 -Oggetto

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 della D.Lvo 18 Agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale
(3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con apposito regolamento .

Articolo 3 Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo articolo 30, comma 1);
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- e) l'inumazione in campo comune;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone che rientrano nei casi indicati al successivo articolo 22;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe disciplinate dal presente Regolamento e da altri specifici atti del Comune;



(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti puo' individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici del responsabile del servizio e' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perche' possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

Articolo 6 - Denuncia dei decessi

(1) Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

- a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
- c) dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in un ospedale.

(2) L'obbligo della denuncia sussiste anche per nati morti.

(3) All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dal Dpr . n. 396/2000, sull'ordinamento dello stato civile.

(4) Dopo 15 ore dalla morte ma non oltre le 30, il medico necroscopo deve effettuare la visita necroscopica con la quale si accerta l'effettività della morte redigendone un apposito certificato che conterrà – eventualmente – l'indicazione della esecuzione dell'accertamento con l'ausilio di un apposito elettrocardiografo (ACG continuativo di 20 minuti) per cui il seppellimento potrà avvenire anche prima che siano trascorse 24 ore dalla morte.

Articolo 7 Denuncia decessi accidentali e delittuosi.

(1) Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, come potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Articolo 8 Denuncia della causa di morte

(1) Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti art. 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte predisposta dal Ministero della sanità e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

(2) Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente all'Azienda Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

(3) Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, di cui all'art. 11.

(4) L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. In questo caso si debbono osservare le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Reg. D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- (5) Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13 Febbraio 1964, n. 185.
- (6) La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche, sanitarie ed epidemiologiche.
- (7) Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio il Comune è ricompreso.

Articolo 9 Comunicazioni decessi dovuti a reati

- (1) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 10 Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

- (1) Chi rinviene parti di cadavere o anche resti mortali o di ossa umane, deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
- (2) L'Azienda Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e successivamente comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 11 Medico necroscopo

- (1) Le funzioni di medico necroscopo, di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.**
- (2) Nell'ospedale, la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
- (3) I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, che ha provveduto alla loro nomina ed a questi riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
- (4) Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal DPR. N. 396/2000;**
- (5) La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Il limite massimo comunque, per l'accertamento necroscopico, è di 30 ore.

Articolo 12 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma del DPR. N. 396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere ed ossa umane.

Articolo 13 - Nati morti e prodotti abortivi

- (1) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del DPR n. 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.**
- (2) Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che hanno, presumibilmente, compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati l'Azienda Sanitaria Locale.
- (3) A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- (4) Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione,



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 14 - Periodo di osservazione

(1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 02.12.1975, n. 644 e successive modificazioni, in materia di trapianti d'organo.

Articolo 15 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

(1) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Articolo 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione.

(1) Il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione di cui all'art. 14 del presente regolamento, su proposta del Dirigente di cui al precedente art. 11) comma 1 e 2, a meno di 24 ore qualora la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano.

(2) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o presunte tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e, qualora si creino condizioni di compresenza di cadavere, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Articolo 17 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.

(1) Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

(2) Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, di cui all'art. precedente, il Responsabile del servizio individuato con regolamento di cui all'art. 107 del D.Lvo n. 267/2000, di cui al precedente art.16), comma 2, adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO IV DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 18 - Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero di Oliveto Citra - loc. Lauri-.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, è permessa la permanenza dei famigliari o da chi ne assume le veci, previa autorizzazione;

(4) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell' Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

(5) La sorveglianza puo' essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO V FERETRI

Articolo 19 - Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma puo' essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.

(2) In ciascun feretro non si puo' racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattivita', il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' Azienda Sanitaria Locale dettera' le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 20 - Verifica e chiusura feretri

(1) La chiusura del feretro e' fatta secondo le istruzioni dettate in applicazione del D.P.R. 285/90 dall' Azienda Sanitaria Locale competente.

Articolo 21 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualita' dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioe':

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilita' (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 ;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 81, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonche' agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto e' per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- (3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 22 Fornitura gratuita di feretri

- (1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 21 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone, come di seguito indicate, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico:
- a) Nullatenenti e senza familiari tenuti al mantenimento ai sensi del Codice civile;
 - b) Che, pur essendo titolari di beni mobili ed immobili, non abbiano eredi fino al sesto grado o non abbiano nominato alcun erede;
 - c) Sconosciute rinvenute nel territorio comunale.
- (2) Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dalla Giunta Comunale in base ai criteri previsti nel regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e privati.

Articolo 23 - Piastrina di riconoscimento

- (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- (2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- (3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO VI TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 24 - Modalità del trasporto e percorso

- (1) La fissazione delle modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.**
- (2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- (3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- (4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 25 Servizio di Trasporti Funebri

- (1) Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato dagli "incaricati al trasporto" in possesso delle prescritte autorizzazioni;**
- L' "incaricato al trasporto" è da considerarsi a tutti gli effetti "incaricato di pubblico servizio";**
- Per effettuare il trasporto funebre le imprese debbono avere le risorse tecniche ed umane necessarie allo svolgimento adeguato del servizio;**



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Il trasporto v'è effettuato con idonei automezzi sanitariamente idonei come prescritto dal Dpr n. 285/1990. Essi debbono essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizi.

Il trasporto funebre può essere effettuato anche con mezzo a traino animale (cavalli) nel qual caso oltre al rispetto del presente Regolamento la ditta dovrà provvedere con proprio personale alla pulizia estemporanea degli escrementi durante il rito del trasporto.

Articolo 26 Trasporti gratuiti e a pagamento

(1) I trasporti funebri sono gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, nei casi di cui all'art. 22; In tal caso la salma dovrà essere inumata nel campo di inumazione comune.

(2) il trasporto funebre è soggetto al pagamento di appositi diritti da versare al Comune prima del rilascio della autorizzazione al seppellimento così come determinato ed indicato nell'allegato b) a questo Regolamento;

(3) La modifica delle tariffe di cui al precedente punto potrà essere effettuata con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Articolo 27 - Orario dei trasporti

(1) L'orario di svolgimento dei trasporti delle salme nel territorio comunale dovrà avvenire nelle seguenti fasce orarie:

- da Ottobre a Maggio: dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00;

- da Giugno a Settembre: dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00.

Il Sindaco, in forza dell'art. 22 del Dpr n. 285/1990 può, in casi eccezionali e con proprio decreto, autorizzare un diverso orario per il trasporto delle salme, che tenga conto comunque dell'orario di apertura e chiusura del cimitero.

In ogni caso il Sindaco, per comprovati gravi motivi e con proprio decreto dispone l'introduzione di cadaveri nel cimitero in qualsiasi ora.

I mezzi per il trasporto dovranno trovarsi sul luogo di partenza del funerale almeno mezz'ora prima dell'ora fissata.

Il trasporto della salma fuori Comune dovrà avvenire nell'arco temporale dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

Articolo 28 Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 21; inoltre, se il trasporto e' effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in localita' che col mezzo prescelto e' raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma e' da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà' il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compilerà' verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verra' consegnata al vettore e l'altra al dipendente incaricato.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, puo' essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre

Articolo 29 - Riti religiosi



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Articolo 30 Trasferimento di salme senza funerale

- (1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- (2) Se la salma non e' nella propria abitazione, ma presso ospedale, il Sindaco, a richiesta dei familiari, puo' autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- (3)) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, puo' anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- (4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
- (5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 31 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescrivera' le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando cio' sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli dettera' le opportune istruzioni affinche' il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 18 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- (3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- (4) Per le salme che risultano portatrici di radioattivita', il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo - 32 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal Sindaco o di suo delegato a seguito di domanda degli interessati.
- (2) **La domanda deve essere corredata:**
 - dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto;
 - dal nulla osta sanitario - rilasciato dal competente servizio ASL - attestante la mancanza di motivi sanitari ostativi al trasporto;
 - dal nulla osta dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui la morte sia dovuta a reato o vi sia sospetto di reato o sia avvenuta per causa violenta, ossia non naturale;
 - dalla ricevuta del versamento dei diritti dovuti al Comune di cui al precedente art. 26;
- (3) All'autorizzazione e' successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 20.
- (4) Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonche' ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- (5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarita' dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
- (6) **In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con**



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi.

(7) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto presente Regolamento.

(8) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 25, comma 2 del D.P.R. 285/90.

(9) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 33 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 34 Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano e prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 35 - Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco **o suo delegato**.

(2) Se il trasporto e' da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorita' di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 59;

(6) per i nati morti nonché per i prodotti abortivi si applicano le disposizioni dettate dall'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 36 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

(1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

- E' vietata l'ubicazione delle rimesse nelle vie e piazze ricadenti nel perimetro del " Borgo della Regina " nonché di via Felice Cavallotti (da piazza Garibaldi fino all'incrocio Via A. De Gasperi - Via S. Pertini) e piazza Europa;

(2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

(3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo..



TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 37 Elenco - cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero sito in questo Capoluogo – località Lauri.

Articolo 38 –Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 113 e 114 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 39 Reparti speciali nel cimitero

(1) Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunita' straniere.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunita' richiedenti.

(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamita', o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 40 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 39, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 41- Disposizioni generali



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 42

Articolo 42 Piano regolatore cimiteriale

- (1) Il Consiglio Comunale può adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- (2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.
- (3) Nella elaborazione del piano l'Ufficio tecnico dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- (4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune.
- (5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- (6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
- (7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le dimensioni dei medesimi.

CAPO III CAMERA MORTUARIA

Articolo 43 - Camera mortuaria

Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. 1990/285, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 1990/285 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo.



Articolo 44 Caratteristiche della Camera Mortuaria

- 1) La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
- 2) Le pareti di essa, fino all'altezza di mt. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero, essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 45 - Inumazione

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 46 - Cippo

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- (2) Sul cippo verra' applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (3) A richiesta dei privati, puo' essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 1.50 dal piano di campagna previo pagamento dei diritti stabiliti dal Comune.
- (4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalita' ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 47 - Tumulazione

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalita' di cui al titolo III del presente regolamento.
- (3) Per quanto attiene alle modalita' di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 48 Deposito provvisorio

- (1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro e' provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione del Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- (2) La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:
 - a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilita';
 - b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto gia' approvato.
- (3) La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del servizio tecnico comunale, limitatamente al



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

- (4) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
- (5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- (6) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 49 - Esumazioni ordinarie

- (1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di gennaio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
- (3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- (4) È compito dell'incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 50 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- (1) È compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Annualmente il responsabile del servizio curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 51 - Esumazione straordinaria

- (1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- (2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- (4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- (5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 52 - Estumulazioni

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- (4) Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto al pubblico in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- (5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 53 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (7) E' possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire i resti mortali raccolti nella cassetta di zinco, in un loculo contenente il feretro di un familiare;
- (8) E' possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire nella stessa celletta più cassette di zinco contenenti resti mortali appartenenti ad un familiare;
- (9) E' possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire più resti mortali, divisi in sacchetti con tutte le indicazioni relative alla identificazione dei medesimi appartenenti a componenti della stessa famiglia, esumati o estumulati contemporaneamente;
- (10) Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- (11) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio puo' autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potra' procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- (12) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 53 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- (1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- (3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonche' le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Articolo 54 - Raccolta delle ossa

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 55 - Oggetti da recuperare

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio Tecnico al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio tecnico.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficio tecnico che provvedera' a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sara' destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 56 -Disponibilita' dei materiali



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- (2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- (3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- (4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- (5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- (6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

CAPO VI - CREMAZIONE

Art. 57 - Crematorio

- (1) *Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvarrà dell'impianto funzionante più vicino.*
- (2) *La realizzazione di eventuali crematori avverrà in conformità a quanto indicato dall'Art. 6, comma 1, della legge n° 130/2001, in coerenza a quanto previsto dalla Legge Regionale n° 16/2004 e dalla Legge Regionale n° 20/2006.*
- (3) *La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso le cui tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.*

Articolo 58 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- (1) *L'autorizzazione di cui all'art. 3, 1° comma lett. a) della legge n.130 del 30/3/2001 spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specificazione che il cadavere può essere cremato.*
- (2) *L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso le seguenti modalità:*
 - (2).1 *la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;*
 - (2).2 *l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;*
 - (2).3 *la disposizione manifestata direttamente dall'interessato, per iscritto, all'Ufficiale dello Stato Civile tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione stessa.*



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- L'Ufficiale di Stato Civile custodirà tali disposizioni in buste sigillate convenientemente rubricate, garantendo la segretezza dei dati.

(2).4 in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile di ultima residenza del defunto;

(2).5 la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

(3) La dispersione delle ceneri è consentita ai sensi dell'Art. 3, comma 1 lettera c) della Legge n° 130/2001, nel rispetto della volontà del defunto e, ai sensi dell'Art. 4 della L. R. n° 20/2006, può essere eseguite nei seguenti luoghi:

a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'art. 80, comma 6 del DPR n° 285/90;

b) in aree appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;

c) in aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, potrà avvenire all'aperto esclusivamente in aree che siano di proprietà del defunto o dei legittimi eredi.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

(4) Ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera d), della Legge 130/2001, e come previsto all'Art. 2, comma 1, della Legge Regionale n° 20/2006, la dispersione delle ceneri è eseguita da soggetti espressamente indicati dal defunto, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione di cui alla lettera b, numero 2 (Art. 3 Legge 130/2001), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune;

(5) Ai sensi dell'Art. 2, comma 1, della Legge Regionale n° 20/2006, nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della Legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà ai sensi, ai sensi dell'Art. 3, comma 1 lettera b), numeri 3 e 4.

Fermo restando quanto stabilito dalla Legge 130/2001 e l'obbligo di sigillare l'urna, ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale n° 20/2001, l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) tumulata;

b) inumata se è costituita di materiale biodegradabile;

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 285/2001;

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'Art. 2 della Legge Regionale n° 20/2006. Qualsiasi modalità di conservazione delle ceneri deve consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

Nel caso di affidamento dell'urna cineraria per la conservazione nella propria abitazione si dovranno osservare le seguenti regole:

- La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di



- accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Art. 2, comma 2, Legge Regionale n° 20/2006;*
- *Il verbale sopra richiamato conterrà tutte le clausole appresso riportate e sarà vincolante per il concessionario che con la firma in calce si impegna all'osservanza dello stesso e di quanto previsto nel presente regolamento.*
 - *Il personale comunale addetto potrà, in qualsiasi momento procedere a verifica delle condizioni qui previste senza che il concessionario possa in alcun modo impedire l'accesso ai luoghi ove è conservata l'urna cineraria.*
 - *In caso di cambio di residenza da parte del concessionario lo stesso provvederà, entro 10 giorni, ad effettuare comunicazione agli Uffici interessati notificando tutti i dati necessari per l'individuazione del nuovo luogo di residenza e, in caso di residenza fuori dal Comune di Oliveto Citra, provvederà alla denuncia presso il nuovo Comune di residenza della presenza nella propria abitazione di urna e/o urne cinerarie notificando detta denuncia anche al Comune di Oliveto Citra.*
 - *L'urna dovrà essere custodita con diligenza, secondo le norme previste dal D.P.R. 285/90, Legge 130/2001, Legge Regionale n°20/2006, e dai regolamenti d'igiene e sanità che regolano la materia;*
 - *Il concessionario avrà l'obbligo di custodire l'urna in modo decoroso e al riparo di eventuali rischi di dispersione o perdita delle ceneri vigilando sulla integrità dei sigilli e la perfetta tenuta degli stessi.*
 - *Nel caso vi fosse necessità di provvedere alla riparazione dei sigilli o altre operazioni di restauro che si rendessero necessarie, il concessionario provvederà ad informare l'Ufficio preposto e sotto la vigilanza dello stesso, nonché mediante Ditta specializzata, si provvederà alle necessarie opere e/o lavori che si intendono eseguire.*
 - *L'urna dovrà essere custodita in un luogo idoneo.*
 - *L'urna dovrà essere provvista di idonea targhetta di identificazione riportante gli estremi del defunto ben visibile in modo da non ingenerare eventuali equivoci da parte di terzi.*
 - *In caso di rinuncia all'affidamento e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'Art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285.*
 - *Nel caso di revoca alla custodia e/o di revoca della concessione, il concessionario o, in caso di decesso di questi, i suoi aventi causa, sono tenuti alla tempestiva comunicazione all'Ufficio preposto e, mediante personale addetto e sotto la vigilanza di personale comunale, alla sistemazione dell'urna cineraria, a propria cura e spese, nel loculo e/o deposito urne cinerarie, presso il locale cimitero comunale.*
 - *L'eventuale omesso adempimento di quanto sopra indicato, salvo che la fattispecie non configuri reato di cui all'Art. 411 C.P., costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa.*
 - *L'ammontare delle sanzioni sarà stabilito con apposito atto della Giunta Municipale.*
- (6) *Ai sensi dell'Art. 2, comma 3, della Legge Regionale n° 20/2006, il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria;*
- (7) *L'ufficiale dello Stato civile, previo assenso dei soggetti di cui al comma 2, numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni;*
- (8) *Obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di 10 anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta per eventuali indagini per causa di giustizia;*



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(9) Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto dall'Art. 2 della Legge regionale n° 20/2006, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. Art. 7 della Legge regionale n° 20/2006.

Art. 59 - Urne cinerarie

- (1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.*
- (2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.*
- (3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.*

CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 60 - Orario

(1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

Articolo 61 - Disciplina dell'ingresso

- (1) Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- (3) Per motivi di salute od età il responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 62 - Divieti speciali

- (1) Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del custode;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;



- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
 - o) qualsiasi attivita' commerciale.
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sara', dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorita' giudiziaria.

Articolo 63 -Riti funebri

- (1) Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettivita' dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'incaricato del servizio;

Articolo 64 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'Ufficio tecnico;
- (2) Ogni epigrafe deve essere approvata dall'Ufficio tecnico contenere le generalita' del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- (3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- (4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- (5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- (6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 100.
- (7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- (8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; e' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo pero' cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 65 - Fiori e piante ornamentali

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto alla manutenzione del cimitero, li fara' togliere o sradicare e provvedera' per la loro distruzione.
- (2) Nel cimitero, avra' luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 66 -Materiali ornamentali

- (1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Personale addetto alla manutenzione del cimitero disporra' il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.



(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 56 in quanto applicabili.

TITOLO III

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 67 - Sepolture private

- (1) Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune;
 - (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività'.
 - (3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività', purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
 - (4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività' (archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
 - (5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
 - (6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
 - (7) La concessione, è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale;
 - (8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
 - (9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività' il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- Le tariffe per la concessione delle aree e dei manufatti eseguiti dal Comune sono disciplinate con delibera del Consiglio Comunale.

Articolo 68 - Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
 - (2) La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività';
 - (3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6;
 - (4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data dell'atto di concessione, salvo quanto previsto nel successivo comma ;
 - (5) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, già prenotati al momento dell'inizio dei lavori, gli interessati , in attesa della assegnazione del posto salma, potranno ottenere una concessione temporanea, a titolo gratuito (tra i loculi a disposizione del Comune) per una durata massima di 2 anni, eventualmente prorogabili.
- In tal caso, per la decorrenza della concessione del manufatto prenotato, si utilizzerà la data di tumulazione della salma;



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- (6) In attesa di completamento delle sepolture private di cui ai commi 2), 3) e 4) lett. B) dell'art. 67 i concessionari potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata massima di due anni, eventualmente prorogabili, dietro pagamento di quanto stabilito in tariffa;
- 7) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione e' dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione e' dovuto il canone stabilito in tariffa.

Articolo 69 - Modalita' di concessione

- (1) L'assegnazione della sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera c) dell'art. 67, avviene osservando i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;
- (2) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non puo' essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (3) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettivita', nei vari tipi di cui al l'art. 67, e' data in ogni tempo secondo la disponibilita';
- (4) per le sepolture di cui al comma 2 dell'art. 67, nel caso in cui nell'atto di concessione non siano specificate le generalita' della salma da tumulare, l'individuazione della salma medesima sarà effettuata nell'atto di autorizzazione al seppellimento.
- (5) La concessione non puo' essere fatta a persona ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- (6) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, all'inizio dei lavori, previo avviso pubblico, da affiggersi all'albo pretorio e all'albo cimiteriale, ha inizio la prenotazione all'atto della quale, viene richiesto il pagamento del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione dei manufatti cimiteriali, secondo le modalita' stabilite con atto consiliare.

Articolo 70 - Uso delle sepolture private

- (1) Salvo quanto gia' previsto dall'art. 68, il diritto d'uso delle sepolture private e' riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, a richiesta del concessionario a persone che risultino essere state con lui conviventi, nonche' salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- (2) Ai fini dell'applicazione sia del 1 che 2 comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario e' da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6 grado, e rispettivi coniugi.
- (3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e rispettivi coniugi il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.
- (4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 da presentare al Responsabile del servizio che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, dara' il nulla osta.
- (5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.
- (6) L'eventuale condizione di particolare benemerienza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio del Responsabile del servizio prima del decesso della persona per cui e' richiesta la sepoltura che potra' avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- (7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- (8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' assolutamente commerciabile ne' trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario e' nullo di diritto.
- (9) Il concessionario puo' usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune puo' in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- (10) Il Comune si impegna a non concedere ad alcuno ed a lasciare inutilizzati un numero non inferiore a 3 loculi da individuarsi con delibera di giunta Comunale.



Articolo 71 - Manutenzione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 72 Costruzione dell'opera - Termini

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 67, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 83 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione della concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 73 - Divisione, Subentri

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del servizio anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 70 sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del servizio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 70, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(9) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 70, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(10) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.



Articolo 74 - Rinuncia a concessione

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 75- Rinuncia a concessione di aree libere

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- (2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncia oltre alla restituzione del deposito cauzionale il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 76 - Rinuncia a concessione di aree con parziale totale costruzione

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 68, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- (2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 77 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 67, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- (2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- (4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 78 - Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando cio' sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verra' concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuita' della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- (3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovra' dar notizia al concessionario



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 79 - Decadenza

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 69, penultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 72, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 71;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

Articolo 80 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopodiché il Responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 81 Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 70;
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 82 - Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dalla relativa documentazione;
- (3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio.
- (4) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 63 e 64 in quanto compatibili.



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 83 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- (3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei e' fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in piu', del canone di tariffa.
- (4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza e' determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- (5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- (8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- (9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalita' di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- (10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'U.T.C .
- (11) I concessionari di sepoltura privata hanno facolta' di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 84 Responsabilita' -

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 85 Recinzione aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio .
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 86 - Introduzione e deposito di materiali

- (1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio . La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
- (2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio puo' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 87 - Orario di lavoro

- (1) L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dall'Ufficio Tecnico.
- (2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio tecnico.

Articolo 88 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- (1) Il Responsabile del servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, dettera' le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- (2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 89 - Vigilanza

- (1) Il Responsabile del servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- (2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 90 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- (1) Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonche' a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- (2) Altresi' il personale dei cimiteri e' tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto e' vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attivita' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalita', da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivita' inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che cio' possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita' cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenerne per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale del cimitero e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonche' alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attivita' svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 91 - Funzioni - Licenza

- (1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- (2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 92 - Divieti

- (1) E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di degenza;



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 93 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- (1) All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- (2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 94 - Mappa

- (1) Presso il Responsabile del servizio è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
- (3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 95 - Annotazioni in mappa

- (1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- (2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 96 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- (1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- (2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- (3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 97 Schedario dei defunti



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- (1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) Il Responsabile del servizio, sulla scorta del registro di cui all'art. 95, terra' annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- (3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalita' del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 93.

Articolo 98 Scadenziario delle concessioni

- (1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2) Il Responsabile del servizio e' tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 99 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarita' di diritti d'uso su sepolture private in base a disposizioni precedenti, puo', nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualita' al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- (3) Il provvedimento del Responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (4) Gli adempimenti di cui all'art. 73, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le disposizioni in materia di Polizia Mortuaria precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 100 - Cautele

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intendera' e restera' estranea all'azione che ne consegue.
- (3) Essa si limitera', per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 101 - Atti previsti dal presente regolamento

- (1) Spetta ai dipendenti individuati quali responsabili di servizio nell'ambito del Regolamento per l'organizzazione degli uffici, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Articolo 102 - Concessioni pregresse



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 99 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 103 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Per le concessioni sussistente successivamente alla data di entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione può procedersi alla adozione del formale atto di concessione – per sanare l'omissione a suo tempo avvenuta – alle condizioni vigenti all'atto in cui di fatto, la concessione fu effettuata o comunque consentita, salvo per quanto concerne la durata in quanto l'art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285 stabilisce norme che si applicano anche alle concessioni avvenute prima della sua entrata in vigore.

Tale sanatoria formale è effettuata previo accertamento che il richiedente la coincessione avesse a suo tempo provveduto al pagamento della tariffa allora vigente ed agli altri adempimenti richiesti per poter effettuare la tumulazione delle salme in loculi o tombe.

Dall'atto di concessione ora adottato dovrà comunque risultare che la stessa di fatto, è avvenuta all'epoca nella quale è stata corrisposta la tariffa allora dovuta e che l'atto stesso ha il solo fine di regolare amministrativamente la situazione esistente.

Articolo 104 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria, con allegate tariffe (allegato a) entra in vigore dal mese successivo all'esecutività dell'atto deliberativo consiliare di approvazione.

Allegato a

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

Tumulazione di salma in loculo ad inserimento orizzontale -Incluso la manodopera ed il materiale	€ 80,00
Tumulazione di salma in loculo standard Incluso la manodopera ed il materiale	€ 60,00
Muratura loculo vuoto per inserimento resti mortali	€ 40,00
Collocazione e muratura di resti mortali o urne cinerarie in ossario inclusa la manodopera ed il materiale	€ 35,00
Apertura e richiusura di loculo ad inserimento orizzontale per inserimento di cassetina con resti mortali o urne cinerarie inclusa manodopera e materiale	€ 55,00
Apertura e richiusura di loculo standard per inserimento di cassetina con resti mortali o urne cinerarie inclusa manodopera e materiale	€ 35,00
Esumazione straordinaria da terra (solo dietro autorizzazione sanitaria) – solo manodopera	€ 170,00
Estumulazione straordinaria – solo manodopera	€ 120,00



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Assistenza per inserimento salma in sepolcreto o cappella gentilizia	€ 35,00
Assistenza per inserimento di resti mortali in sepolcreto o cappella gentilizia	€ 35,00
Smuratura ossarino per trasferimento resti mortali o ceneri	€ 35,00
Inserimento in loculo o ossarino di ulteriori cassetine di resti mortali o urne cinerarie – compreso materiali	€ 60,00
Apposizione di croce e cippo	gratuito
Apposizione fioriere sui tumuli	gratuito
Apposizione monumentini, copritomba o liste perimetrali sui tumuli	€ 70,00
Applicazione epigrafe che oltre i dati anagrafici del defunto riporti ulteriori diciture	gratuito
Tumulazione provvisoria per la durata massima di un anno (solo diritti)	€ 50,00
Collocazione provvisoria resti mortali in ossario - per la durata massima di un anno (solo diritti)	€ 30,00
Raccolta reperti ossei (su richiesta) a seguito di esumazione ovvero riordino resti mortali (a richiesta) a seguito di estumulazione	€ 70,00
Tumulazione salma in cappella gentilizia (a richiesta) compreso manodopera e materiali	€ 120,00
Tumulazione salma in tomba gentilizia (a richiesta) compreso manodopera e materiali	€ 100,00
Rifacimento e/o manutenzione straordinaria tombe e cappelle gentilizie (solo diritti)	€ 60,00
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	
Canone di abbonamento annuale	€ 16,00
Contributo per allacciamento	€ 35,00



Allegato b

DIRITTI TRASPORTO FUNEBRI

TRASPORTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE	
Adulti	€ 35,00
Bambini che non abbiano compiuto il 1° anno di vita al momento del decesso	€ 20,00



TRASPORTO PER ALTRI COMUNI E PER L'ESTERO	
Adulti	€ 50,00
Bambini che non abbiano compiuto il 1° anno di vita al momento del decesso	€ 25,00

TRASPORTO PEZZI ANATOMICI, RESTI MORTALI, CENERI, ECC.	
	€ 15,00

TRASPORTO DA ALTRI COMUNI O DALL'ESTERO.	
	€ 15,00